

COMUNE DI BRONTE
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITA'**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/1999

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO n. 991/786 del 09/03/2000


Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/03/2000 al 30/03/2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2013 e n. 15 del 06/05/2013

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 16 al 31 maggio 2014

Entrato in vigore il 1 giugno 2014


Il Segretario Generale
Dott. Anna Maria Carugno




COMUNE DI BRONTE

REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

Emendato, all'art.31, dal Consiglio Comunale

con delibere

n.2 del 06.03.2013 e n.15 del 06.05.2013



I N D I C E

CAPO I

Art. 1 Scopo e ambito di applicazione

CAPO II

Art. 2 Programmazione dell'attività dell'Ente

Art. 3 Relazione previsionale e programmatica-bilancio pluriennale

Art. 4 Programmazione triennale delle opere pubbliche

Art. 5 Piano economici finanziari

Art. 6 Modalità di formazione dei documenti di programmazione

CAPO III

Art. 7 Esercizio finanziario

Art. 8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Art. 9 Entrate e spese

Art. 10 Servizi per conto terzi

Art. 11 Fondo di riserva

Art. 12 Bilancio annuale di previsione

Art. 13 Modalità di formazione del progetto di bilancio

Art. 14 Pubblicità Bilancio

Art. 15 Piano esecutivo di gestione

Art. 16 Storni di fondi

Art. 17 Variazioni di bilancio

Art. 18 Assestamento generale di bilancio

Art. 19 Variazione al piano esecutivo di gestione

CAPO IV

Art. 20 Fasi procedurali di acquisizione delle entrate

Art. 21 Accertamento delle entrate

Art. 22 Emissione degli ordinativi di pagamento

Art. 23 Riscossione e versamento delle entrate

Art. 24 Residui attivi

Art. 25 Vigilanza sulla gestione delle entrate

CAPO V

Art. 26 Fasi procedurali di effettuazione delle spese

Art. 27 Impegno delle spese

Art. 28 Prenotazione di impegno

Art. 29 Adempimenti procedurali atti di impegno

Art. 30 Attestazione copertura finanziaria

Art. 31 Parere di regolarità contabile

Art. 32 Spese per interventi di somma urgenza

Art. 33 Liquidazione delle spese

Art. 34 Ordinazione delle spese

Art. 35 Pagamento delle spese

Art. 36 Residui passivi

Art. 37 Spese del servizio di economato



CAPO VI

- Art. 38 Sistema di scritture
- Art. 39 Contabilità finanziaria
- Art. 40 Contabilità patrimoniale
- Art. 41 Contabilità economica
- Art. 42 Scritture complementari - contabilità fiscale

CAPO VII

- Art. 43 Rendiconto della gestione
- Art. 44 Conto del bilancio
- Art. 45 Conto economico
- Art. 46 Conto del patrimonio
- Art. 47 Conto degli agenti contabili
- Art. 48 Modalità di formazione del rendiconto
- Art. 49 Eliminazione dei residui attivi e passivi
- Art. 50 Avanzo di amministrazione
- Art. 51 Disavanzo di amministrazione
- Art. 52 Debiti fuori bilancio
- Art. 53 Pubblicità del rendiconto
- Art. 54 Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti

CAPO VIII

- Art. 55 Affidamento del servizio
- Art. 56 Convenzione di Tesoreria
- Art. 57 Operazione di riscossione e pagamento
- Art. 58 Comunicazione e trasmissione documenti fra Comuni e Tesoriere
- Art. 59 Verifiche di cassa
- Art. 60 Gestione dei titoli e valori
- Art. 61 Resa del conto

CAPO IX

- Art. 62 Beni comunali
- Art. 63 Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
- Art. 64 Inventario dei beni immobili patrimoniali
- Art. 65 Inventario dei beni mobili
- Art. 66 Procedure di classificazione dei beni
- Art. 67 Aggiornamento degli inventari
- Art. 68 Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
- Art. 69 Ammortamento dei beni

CAPO X

- Art. 70 Controllo finanziario
- Art. 71 Verifica dei programmi
- Art. 72 Controlli di gestione

CAPO XI

- Art. 73 Organo di revisione
- Art. 74 Principi informativi dell'attività
- Art. 75 Decadenza e sostituzione dei revisori
- Art. 76 Esercizio della revisione
- Art. 77 Funzioni, collaborazione e referto al Consiglio



- Art. 78 Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati
- Art. 79 Parere sulle variazioni e assestamenti di bilancio
- Art. 80 Altri pareri, attestazioni e certificazioni
- Art. 81 Modalità di richiesta di pareri
- Art. 82 Pareri su richiesta dei consiglieri
- Art. 83 Pareri su richiesta della giunta
- Art. 84 Relazione al rendiconto
- Art. 85 Irregolarità nella gestione
- Art. 86 Trattamento economico dei revisori
- CAPO XII
- Art. 87 Area economico finanziaria
- Art. 88 Ragioneria e responsabili della ragioneria
- Art. 89 Poteri sostitutivi
- Art. 90 Modifiche al regolamento
- Art. 91 Applicazione del regolamento

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'A' and ending with a flourish.

CAPO_I

FINALITA' E CONTENUTO

Art.1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento reca le disposizioni per la disciplina della finanza e della contabilità del Comune di BRONTE (CT), in attuazione dell'art.59 comma 1, della Legge 8 giugno 1990 n.142 recepita con la L.R. 11 dicembre 1991 n.48 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77 come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n.336, e delle norme statutarie.
- 2) Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'Amministrazione economico/finanziaria, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'Ente.
- 3) A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buono andamento dell'attività Amministrativa.

CAPO_II

PROGRAMMAZIONE

ART.2 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE

Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per informare adesso la propria attività amministrativa.

I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatico sono:

- a) la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- c) il piano triennale delle opere pubbliche;
- d) il piano economico-finanziario;
- e) il bilancio annuale di previsione;
- f) il piano esecutivo di gestione.

Art.3 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

BILANCIO PLURIENNALE

- 1) Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale, redatto secondo le modalità ed i contenuti previsti dall'art.12 del D.Lgs 77/95.
- 2) Il bilancio pluriennale il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione.
2/a E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste.
2/b Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.
- 3) Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Art. 4 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

- 1) Il programma triennale delle opere pubbliche individua gli interventi che nel triennio si intendono realizzare. Lo stesso viene adottato dal Consiglio Comunale così come previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto. Le opere sono ripartite per settore di intervento e devono recare l'indicazione dell'ordine di priorità generale e all'interno di ciascun settore oltre che la tipologia di finanziamento.
- 2) Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio in riferimento, sulla base delle risorse certe, di quelle definite nel bilancio pluriennale e di quelle realisticamente acquisibili con



assegnazioni regionale, statali, comunitarie e di altre istituzioni pubbliche, nel rispetto dei principi della veridicità delle entrate e della compatibilità delle spese.

3) Le opere il cui finanziamento è previsto con assunzione di mutui non possono superare, nel loro complesso, il cinquanta per cento della capacità di indebitamento del Comune determinata in funzione delle risorse correnti delegabili a garanzia.

4) Le previsioni del primo anno del programma corrispondono con quelle del bilancio di previsione annuale di competenza.

5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, tutti i valori del Piano Triennale OO. PP. dovranno essere espressi in doppia valuta.

Art. 5 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1) Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con l'assunzione dei mutui destinati all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico-finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.

2) La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui

3) Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico-finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra ricavi ed i costi ivi compresi fra questi le quote per interessi relativi all'ammortamento dei mutui e le quote di ammortamento finanziario da iscrivere in bilancio.

4) Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art.46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni e integrazioni.

5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, tutti i valori del Piano Economico finanziario dovranno essere espressi in doppia valuta.

Art. 6 - MODALITA' DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1) Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art.13.

2) Il programma triennale delle opere pubbliche, sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche dell'amministrazione, viene redatto dal servizio tecnico comunale e presentato alla ragioneria per le verifiche di competenza entro il 30 giugno di ogni anno.

3) Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui ai precedenti commi, la Giunta propone i documenti sulla base di consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità interessata.

4) I piani economici - finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni di cui all'art.5, e trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.

CAPO III

BILANCIO ANNUALE DI REVISIONE

Art. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'unità temporale della gestione } l'anno finanziario che inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2) Dopo tale termine non possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.



Art. 8

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

1) L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione dell'organo consiliare in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere da parte degli Organi esecutivi e dei Responsabili dei Servizi, nei limiti temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun intervento, delle somme previste nel bilancio deliberato.

2) non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

3) In assenza di bilancio deliberato dall'Organo consiliare è consentito soltanto l'assolvimento di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.

4) La sussistenza del requisito del danno patrimoniale e dell'obbligo ad assolvere la spesa in forza di tassativa disposizione di legge deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e risultare specificamente nel relativo provvedimento.

5) Qualora, per effetto di disposizioni legislative, il termine per la deliberazione del bilancio dovesse essere fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina di cui ai precedenti commi 1,2 e 4, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato.

6) Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo regionale di controllo (esercizio provvisorio) oppure in assenza del bilancio deliberato dall'Organo Consiliare (gestione provvisoria), il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza intendendosi con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Finanziario, a carico dell'Ente la responsabilità sul rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento finanziario-contabile.

Art. 9

ENTRATE E SPESE

1) Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Art.10

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1) Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.11

FONDO DI RISERVA

1) Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore all'1.00% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2) Il fondo può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie.

3) Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con provvedimento dell'Organo esecutivo competente ad adottare il provvedimento di spesa da trasmettere entro i successivi quindici giorni, a cura del Segretario al Presidente del Consiglio.

Art.12

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1) La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termine di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2) Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il termine previsto dalle norme di legge vigenti.

3) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea prevista per l'anno 2002, il Responsabile dei



servizio finanziario curerà l'espressione in doppia valuta dei documenti contabili e di programmazione di seguito indicati:

a) Bilancio Annuale e Pluriennale

- Riepiloghi per titoli e categorie di entrata

- " " " finanziari e servizi di spesa

b) Relazione Previsionale e Programmazione

- Le somme totali per ogni programma e progetto

- Quadri Contabili complessivi dei programma e

progetti

c) P.E.G.

- I Totali per Centro di Responsabilità

- I Totali per Servizio

Art.13

MODALITA' DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

1) Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, entro il 30 giugno di ogni anno i Responsabili dei Servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissate dal Sindaco le relative proposte, corredate da apposita relazione, comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria. Le proposte devono essere compatibili con le indicazioni di carattere finanziario fornite dal Sindaco o suo delegato.

2) La Giunta espletate tramite la Ragioneria le prime operazione di coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili, fornisce ai Responsabili dei Servizi indicazioni ai fini di un adeguamento delle proposte formulate. Le nuove elaborazioni dovranno essere presentate alla Ragioneria entro il 15 agosto.

3) La Ragioneria, entro il successivo 15 settembre, elabora l'ipotesi di bilancio, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa.

4) La Giunta, approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione entro il 20 settembre, trasmettendo la relativa deliberazione all'Organo di Revisione per acquisirne il parere, che dovrà essere reso entro i successivi dieci giorni.

5) Il bilancio di previsione e relativi allegati deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari entro il 30 settembre.

6) I termini di cui ai precedenti commi sono esclusivamente preordinati al rispetto della scadenza per l'approvazione del bilancio al 31 ottobre e devono intendersi, in ogni caso, automaticamente modificati al variare della medesima scadenza di legge.

7) I membri del Consiglio possono presentare emendamenti che si riferiscono congiuntamente agli schemi del bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica entro i 10 giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

8) Gli emendamenti proposti devono, singolarmente salvaguardare l'equilibrio del bilancio e la coerenza dei documenti di programmazione pluriennale.

Non sono ammissibili emendamenti non compensativi, emendamenti riduttivi di stanziamenti di spesa per l'ammontare di impegni già assunti o emendamenti riferiti alla stessa risorsa, intervento o capitolo di bilancio già emandato in senso opposto.

9) Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile e di legittimità ed il parere dell'Organo di revisione.

10) Il bilancio, è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 14

PUBBLICITA' DEL BILANCIO

1) Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione mediante pubblicazione nei circoli

culturali, nelle sedi di associazioni di volontariato e nei locali pubblici.

Art. 15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

- 1) Nel Piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli Servizi, con l'eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di Responsabilità, centri di costo, capitoli ed articoli.
- 2) La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai rispettivi Responsabili nei termini e con le modalità di cui al precedente art.13.
- 3) Il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio, è approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre salvo proroga di legge della scadenza di bilancio di ciascun anno sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Organo consiliare.
- 4) Anche in carenza di piano esecutivo di gestione, l'organo esecutivo suddivide, sulla base del bilancio, le previsioni di entrata e di spesa tra i competenti servizi in cui è suddivisa la struttura dell'Ente e ne attribuisce la gestione ai Responsabili.

Art. 16

STORNO DI FONDI

- 1) Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità per spese che abbiano carattere di indifferibilità.
- 2) Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincoli di destinazione e stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonchè dai capitoli iscritti nei servizi per conto terzi ad altre parti del bilancio.
- 3) Gli storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di bilancio sono effettuati con provvedimento dell'Organo esecutivo competente ad adottare il provvedimento di spesa cui lo storno è connesso.
- 4) Possono essere disposti storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio.

Art. 17

VARIAZIONI DI BILANCIO

- 1) Le variazioni di Bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso dell'anno.
- 2) Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio.
- 3) Le variazioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate e a impegni di maggiori spese nei servizi per conto terzi, con conseguenti variazioni alle corrispondenti dotazioni, rispettivamente, di spese e di entrate dei servizi per conto terzi, possono essere effettuate dall'Organo Esecutivo fino al 31 dicembre

Art. 18

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

- 1) L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio.
- 2) L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati.

Art. 19

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

- 1) Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.
- 2) La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile del Servizio e deve



essere formalizzata con deliberazione della Giunta.

3) Possono essere deliberate variazioni al Piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre dell'esercizio.

4) La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere motivata dalla Giunta.

5) Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.

6) Le variazioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate e ad impegni di maggiori spese nei servizi per conto terzi, con conseguenti variazioni alle corrispondenti dotazioni, rispettivamente, di spese e di entrate dei servizi per conto terzi, possono essere effettuate dall'Organo esecutivo fino al 31 dicembre.

7) Variazioni al piano esecutivo di gestione possono anche avvenire ad iniziativa della Giunta, che ne richiede l'elaborazione ai componenti Responsabili dei servizi. Eventuale parere tecnico-amministrativo contrario reso dai Responsabili medesimi deve essere motivato, così come deve essere motivata la deliberazione che adotta le variazioni nonostante il parere tecnico-amministrativo contrario.

8) Sulle proposte di modifiche al bilancio è obbligatorio la resa del parere tecnico-amministrativo da parte dei componenti Responsabili di servizio.

ART. 19/bis

MODIFICA DEL BILANCIO, DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

1) Le modifiche al bilancio ed al piano esecutivo di gestione di cui ai precedenti articoli dal 16 al 19 che comportano variazioni ai programmi e progetti inseriti nei documenti di programmazione, devono contestualmente essere apportate alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale.

2) Sulle proposte di modifiche al bilancio è obbligatoria la resa del parere tecnico-amministrativo da parte dei componenti Responsabili di servizio.

3) I membri del Consiglio possono presentare emendamenti alle proposte di modifica al bilancio, che si riferiscano congiuntamente al bilancio annuale e pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica, con limitazioni di cui al precedente art.13, comma 8.

4) Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo aver acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile e dell'Organo di revisione.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 20

FASI PROCEDURALI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE

1) La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

- a) accertamento;
- b) emissione dell'ordinativo di incasso;
- c) riscossione;
- d) versamento.

Art. 21

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

1) L'entrata è accertata quando verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, viene individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.

2) L'accertamento dell'entrate avviene sulla base dell'idonea documentazione acquisita dal Responsabile del procedimento.

3) Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.

4) Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.



- 5) Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
- 6) Le entrate derivante da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.
- 7) Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli Istituti di Previdenza.
- 8) Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.
- 9) Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
- 10) In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
- 11) Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata di cui al precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro quindici giorni dall'acquisizione, alla Ragioneria, che provvederà all'annotazione nelle scritture contabili di entrata.
- 12) Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati della gestione.

Art. 22

EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO

- 1) Con gli ordinativi di incasso si dà ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta all'Ente.
- 2) Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario recano le seguenti indicazioni:
 - a) esercizio finanziario;
 - b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;
 - c) codifica;
 - d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
 - e) causale della riscossione;
 - f) importo in cifre e lettere;
 - g) data di emissione;
 - h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
 - i) attribuzione alla contabilità speciale fruttifera e infruttifera a cui le entrate devono affluire;
 - l) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.
- 3) Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria.
- 4) Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura della Ragioneria. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
- 5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, l'importo dell'ordinativo d'incasso deve essere espresso in doppia valuta.

Art. 23

RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE

- 1) Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi dall'Ente, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più fascicoli.
- 2) Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i Terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre



l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa " salvi i diritti del Comune di Bronte ".

- 3) Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria, alla quale il Tesoriere deve richiedere l'emissione degli ordinativi di incasso entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.
- 4) Il prelevamento delle disponibilità esistenti all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso, con cadenza massima quindicinale.
- 5) Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In Tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il giorno successivo.

Art. 24

RESIDUI ATTIVI

- 1) Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art.21 e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
- 2) Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio.
- 3) Gli ordinativi di incasso totalmente o parzialmente inesistenti a chiusura dell'esercizio, sono restituiti dal Tesoriere alla Ragioneria entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
- 4) Entro i successivi 15 giorni, la Ragioneria provvede ad annullare i titoli totalmente inesistenti ed a ridurre e modificare negli altri elementi quelli inesistenti parzialmente.

Art. 25

VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE

- 1) Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della Ragioneria, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.

CAPO__V

GESTIONE DELLE SPESE

FASI PROCEDURALI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

- 1) La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
 - a) impegno;
 - b) liquidazione;
 - c) ordinazione;
 - d) pagamento.

Art. 27

IMPEGNO DELLE SPESE

- 1) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo statuto, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti dal bilancio.
- 2) Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei servizi con proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate cronologicamente per servizio di provenienza e raccolta in copia presso la Segreteria.
- 3) Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri nei seguenti casi:
 - a) per spese correnti per le quali sia indispensabili assicurare la continuità del servizio, requisito che deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal Responsabile del competente servizio;
 - b) per spese per affitti e altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando il Comune ne riconosca la necessità o la convenienza; il requisito della necessità o della convenienza deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal Responsabile del competente servizio;
 - c) per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
- 4) Non possono essere assunti impegni per spese non previste nei programmi e progetti dei documenti di programmazione. Nei casi di assoluta mancanza progettuale e di necessaria integrazione in aumento dei programmi e progetti originariamente previsti, salvo per quest'ultimo caso, che all'integrazione possa



provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva, il divieto può essere superato previa adozione degli atti di cui al precedente articolo 20.

5) Non possono, altresì essere assunti impegni per spese pur previste nei programmi e progetti dei documenti di programmazione, qualora non risultino superiore al 50 per cento della progettualità originaria ovvero, se inferiore, non venga attestato nell'atto che con i successivi impegni tale percentuale verrà raggiunta. In tal caso deve intendersi soddisfatto il principio di coerenza.

6) Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compreso gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonché per quelle dovute nell'esercizio di base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni.

Art. 28

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

1) I Servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla ragioneria le proposte, le determinazioni e i provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi.

2) La ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art.30, annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazione l'attestazione di copertura finanziaria, in sede di espressione del parere di regolarità contabile e sulle determinazioni il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 29

ADEMPIMENTI PROCEDURALI ATTI DI IMPEGNO

1) Tutti gli atti di cui al precedente articolo, non appena formalizzati, devono essere inoltrati alla Ragioneria dalla Segreteria della Giunta e del Consiglio o dai Servizi per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 15 giorni dalla formalizzazione.

2) Alla Ragioneria devono essere trasmessi, negli stessi termini e con le stesse modalità gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.

3) Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati formalizzati, la Segreteria della Giunta o del Consiglio, o i Servizi, sono tenuti, ognuno per gli atti di propria competenza, a trasmettere copia alla Ragioneria entro il termine massimo del 5 gennaio dell'esercizio successivo.

4) E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi, di dare comunicazione alla Ragioneria non oltre i quindici giorni successivi, del titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa entro il 5 gennaio dell'esercizio provvisorio.

5) Gli atti relativi a mutui assunti e ad entrate, sia di parte corrente che in conto capitale, aventi destinazione vincolata per legge, in forza dei quali si considerano impegnate le corrispondenti spese, devono essere trasmessi dai Responsabili del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione dell'idonea documentazione.

6) L'importo dell'impegno è parificato a quello del contratto. Agli effetti contabili, l'atto di aggiudicazione è equiparato al contratto.

Art. 30

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

1) Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente non è esecutivo se privo dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile della Ragioneria.

2) Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali



seguenti.

- 3) Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di bilancio.
- 4) Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione di copertura finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
- 5) La copertura finanziaria viene resa in sede di espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e congiuntamente alla regolarità contabile nei visto sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi.

Art. 31

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.147 - BIS TUEL)

- 1) Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
- 2) Con il visto di regolarità contabile sulle determinazioni e con il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni il responsabile del servizio finanziario verifica in particolare:
 - a) La disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione;
 - b) L'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
 - c) L'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
 - d) La conformità alle norme fiscali;
 - e) Il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente;
 - f) Il rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità;
 - g) La mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
 - h) L'accertamento dell'entrata;
 - i) La copertura nel bilancio pluriennale;
 - j) La regolarità della documentazione;
 - k) Gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
- 3) La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.
- 4) Il parere e il visto di cui al comma precedente deve essere reso o opposto non oltre 10 giorni dalla data di ricezione degli atti con un termine minimo di almeno 3 giorni.
- 5) L'Organo deputato di adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
- 6) Il parere è reso nel contesto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi. Il riscontro di irregolarità contabili, da motivare adeguatamente da parte del responsabile della ragioneria, non consente l'apposizione del visto e, conseguentemente, l'esecutività sulle determinazioni.
- 7) Il parere contabile contrario reso sulle deliberazioni assunte disattendendo il parere stesso, non impedisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei responsabili dei servizi adottate in esecuzione. In tal caso, il visto conterrà anche il richiamo al parere espresso sulle deliberazioni.
- 8) Al controllo di regolarità contabile partecipa il collegio dei revisori dei conti, che ne riassume in un report semestrale, che farà parte del referto di cui al precedente art.3, le risultanze. Tale report è trasmesso al Segretario.

Art. 32

SPESE PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

- 1) Nel caso di lavori pubblici ordinari a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'adozione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.
- 2) Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
- 3) In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.
- 4) I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'Organo di revisione a cura del Responsabile del Servizio.



Art. 33

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

- 1) La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore.
- 2) L'atto di liquidazione, che assume la forma di determinazione, potrà essere adottato dopo aver preso in carico beni acquistati e, se necessario, provveduto al loro collaudo e alla loro inventariazione.
- 3) La determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.
- 4) Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art.34 e vi provvede direttamente il Responsabile del Servizio finanziario.
- 5) La mancata indicazione in fattura degli estremi della comunicazione dell'impegno e della copertura finanziaria, effettuata dal Responsabile del servizio al momento dell'ordinazione della fornitura o prestazione, non consente il riscontro della Ragioneria, che è tenuta alla restituzione della determinazione per la necessaria integrazione.
- 7) Qualora nelle determinazioni sia evidenziato che la comunicazione non è stata effettuata e, tuttavia, sussistono tutti i requisiti che consentono la liquidazione della fattura, la Ragioneria non può omettere il riscontro.

Art. 34

ORDINAZIONE DELLE SPESE

- 1) L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare il creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, a cura del Servizio finanziario, firmato dal Ragioniere, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:
 - a) esercizio finanziario;
 - b) intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;
 - c) codifica;
 - d) creditore, nonchè, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA;
 - e) causale del pagamento;
 - f) somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione a quietanzare dell'importo netto e delle ritenute operate;
 - g) modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
 - h) data di emissione;
 - i) estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
 - l) eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
- 2) Il servizio finanziario emette ordinativi di pagamento in ordine cronologico entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni di liquidazioni da parte dei responsabili dei servizi, previa apposizione del visto per la regolarità contabile e fiscale.
- 3) L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno restituito firmato per ricevuta.
- 4) Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.
- 5) Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di



ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.

6) Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.

7) Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa.

8) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, l'importo dell'ordinativo di pagamento deve essere espresso in doppia valuta.

Art. 35

PAGAMENTO DELLE SPESE

1) Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.

2) Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento.

3) Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.

4) La richiesta di pagamento di Euro con mezzi non monetari, dovrà risultare da esplicita annotazione nel mandato di pagamento.

Art. 36

RESIDUI PASSIVI

1) Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto di bilancio.

2) L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.

3) Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile della Ragioneria in sede di ordinazione della spesa.

Art. 37

SPESE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

1) Le spese del Servizio Economato sono disciplinate dalle apposite norme regolamentari che dettano disposizioni relativamente alla esecuzione alla liquidazione ed al pagamento, nonché a quant'altro necessario per la completa disciplina.

CAPO__VI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 38

SISTEMA DI SCRITTURE

1) Il sistema di contabilità utilizzando anche i sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa sotto l'aspetto:

a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;

b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;

c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.



Art. 39

CONTABILITA' FINANZIARIA

1) La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:

a) Il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;

b) il mastro delle spese, contenete lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;

c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;

d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;

e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

Art. 40

CONTABILITA' PATRIMONIALE

1) Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.

2) Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo capo IX.

Art. 41

CONTABILITA' ECONOMICA

1) Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.

2) I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati.

3) A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.

4) Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite in funzione delle determinazioni di cui all'ultimo comma del successivo art.45.

Art. 42

SCRITTURE COMPLEMENTARI - CONTABILITA' FISCALE

1) Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.

CAPO VII

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 43

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1) I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.

3) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

4) La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'Organo di revisione di cui all'art.57, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142 recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48.

5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, gli indici finanziari e di attività, di cui al D.P.R. n.194/96 dovranno essere espressi in doppia valuta.



Art. 44

CONTO DEL BILANCIO

- 1) Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni economiche.
- 2) Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di decitarietà e la tabella dei parametri gestionali.
- 3) Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestionali può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del bilancio di altri specifici indicatori e parametri.
- 4) Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.
- 5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, (I riepiloghi per titoli e categorie di entrata nonché i riepiloghi per titoli finanziari e servizi dovranno essere espressi in doppia valuta).

Art. 45

CONTO ECONOMICO

- 1) Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio.
- 2) Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.
- 3) Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal successivo esercizio, di altri specifici conti economici.
- 4) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, i totali del passivo e dell'attivo, nonché del patrimonio netto dovranno essere espressi in doppia valuta.

Art. 46

CONTO DEL PATRIMONIO

- 1) Il conto del patrimonio individua, descrive classifica e valuta le attività e le passività finanziarie e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- 2) Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

Art. 47

CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

- 1) L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro e della gestione di beni, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 48

MODALITA' DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO

- 1) La resa del conto del tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi entro il mese di febbraio di ciascun anno.
- 2) La Ragioneria procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità a fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.



- 3) All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
- 4) Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione, trasmettendola al servizio controllo di gestione che, entro il 15 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.
- 5) La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'Organo di revisione entro il 20 maggio, a cura del Segretario.
- 6) L'Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni.
- 7) La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante inoltre al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario.
- 8) Il rendiconto è approvato dall'Organo consiliare il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
- 9) Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria dà comunicazione al Tesoriere.

Art. 49

ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

- 1) La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto.
- 2) Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto della eliminazione, e, a tal fine, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Responsabile del procedimento con il quale è stata accertata l'entrata nell'esercizio di competenza, deve trasmettere alla Ragioneria apposita comunicazione: In mancanza, i residui attivi si intendono totalmente confermati.
- 3) I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione. La eliminazione totale o parziale dei residui passivi per insussistenza o prescrizione è effettuata contestualmente all'approvazione del conto consuntivo.

I residui passivi riportati, giusta il disposto dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionata o senza riferimento a procedure di gara bandite prime della fine dell'esercizio, possono essere eliminati, su proposta dei componenti Responsabili dei servizi, con deliberazione della Giunta da adottarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.
- 2) Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio è tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.
- 3) Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e, tuttavia, per l'indisponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo successivo.
- 4) Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento, possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i finanziamenti correlati.

Art. 51

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui



residui attivi.

2) Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi.

Entro il 30 Novembre l'organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.

3) Il finanziamento del disavanzo assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa.

4) L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.

5) Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.

Art. 52

DEBITI FUORI BILANCIO

1) Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'Organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando contestualmente i mezzi di copertura.

2) La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è sottoposta all'Organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

3) Nel parere tecnico-amministrativo reso dal Responsabile del servizio proponente la deliberazione deve essere attestato, nei casi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, se l'acquisizione dei beni o servizi per i quali si propone il riconoscimento sia avvenuta nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e se la spesa rientri in accertati e dimostrati utilità ed arricchimento e in quali limiti.

4) Qualora l'ultimo rendiconto approvato presenti un disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle entrate correnti, è fatto divieto di assumere impegni di spesa per servizi non espressamente previsti dalla legge. Analogo divieto si applica qualora l'ultimo rendiconto approvato rechi l'indicazione dei debiti fuori bilancio, per i quali non sia già proposta deliberazione di riconoscimento e finanziamento con annotazione nelle scritture degli impegni in corso di formazione, per un ammontare superiore all'eventuale avanzo di amministrazione disponibile. Il divieto cessa con l'adozione della deliberazione di ripiano del disavanzo di amministrazione e, per i debiti fuori bilancio, di riconoscimento e finanziamento.

Art. 53

PUBBLICITA' DEL RENDICONTO

1) Il rendiconto dell'esercizio una volta divenuto esecutivo resta depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l'ufficio di Segreteria.

2) Del deposito si dà informazione a mezzo avviso pubblico all'albo pretorio dell'ente.

Art. 54

TRASMISSIONE DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI

1) Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti entro 30 giorni dal definitivo esame del Comitato di Controllo a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

2) Il conto del tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni, unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte di Conti entro un mese dalla esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.



CAPO_VIII

SEZIONE DI TESORERIA

Art. 55

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

- 1) L'affidamento del servizio viene effettuato mediante la procedura della licitazione privata da esperirsi tra Istituti di credito, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell'Organo consiliare ed espletato in base a convenzione anch'essa deliberata dall'Organo consiliare.
(Annullato parzialmente dal CO.RE.CO. di Palermo, con decisione n.786/991 seduta del 09/03/2000)
- 2) Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.

Art. 56

CONVENZIONE DI TESORERIA

I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolate dalla legge e da apposita convenzione di tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:

- a) la durata del servizio;
- b) il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n.720 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) le anticipazioni di cassa;
- d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
- g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge.

Art. 57

OPERAZIONI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

- 1) Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile della Ragioneria e non soggetta a vidimazione.
- 2) La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di Cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando, comunque a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.
- 3) Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale cassa o documento similare. Qualora la Ragioneria rilevi discordanze alle scritture contabili dell'Ente formula entri i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.

Art. 58

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DOCUMENTI

FRA COMUNE E TESORIERE

Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.

Art. 59

VERIFICHE DI CASSA

- 1) Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata e la dinamica delle singole componenti.
- 2) Il Tesoriere è altresì tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.



Art. 60

GESTIONE DEI TITOLI E VALORI

- 1) Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Responsabile della Ragioneria.
- 2) Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria con le modalità nei tempi di cui ai precedenti artt.22 e 23.
- 3) L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquistato la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio.
- 4) I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effettua la gara.

Art. 61

RESA DEL CONTO

- 1) Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 2) In conto del Tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.
- 3) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista per l'anno 2002, gli scarti di arrotondamento derivanti dal risultato della conversione EURO - LIRA sono irrilevanti ai sensi dell'art.6 della L. 433/97.

CAPO IX

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 62

BENI COMUNALI

- 1) I beni si distinguono in mobili, tra quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) Beni soggetti al regime del demanio;
 - b) Beni patrimoniali indisponibili;
 - c) Beni patrimoniali disponibili.

Art. 63

INVENTARIO DEI BENI SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO

- 1) L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
 - b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
 - c) il valore determinato secondo la normativa vigente espresso in doppia valuta (Lire - Euro);
 - d) l'ammontare delle quote di ammortamento espresso in doppia valuta (Lire – Euro)

Art. 64

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:

- a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
- b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
- c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
- d) lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;
- e) le servitù i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
- f) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;



- g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni espresso in doppia valuta (Lire - Euro)
- h) l'ammontare delle quote di ammortamento espresso in doppia valuta (Lire - Euro)
- i) gli eventuali redditi espressi in doppia valuta (Lire - Euro)

Art. 65

INVENTARIO DEI BENI MOBILI

L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

- a) il luogo in cui si trovano;
 - b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - c) la quantità e la specie;
 - d) il valore dei beni mobili non inferiore a L.300.000;
 - e) l'ammontare delle quote di ammortamento relative ai beni mobili non registrati di valore unitario non inferiore a L.2.000.000 ai fini dell'inserimento dei valori nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio i beni di cui al presente comma si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
- 2) Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
- 3) I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
- 4) Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i mobili di valore individuale inferiore a lire trecentomila ascrivibili alle seguenti tipologie:
- A) mobilio, arredamenti e addobbi;
 - B) strumenti e utensili;
 - C) attrezzature di ufficio.
- 5) La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio patrimonio, su proposta dell'utilizzatore.

Art. 66

PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI

Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento del Sindaco.

Art. 67

AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

- 1) Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
- 2) E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
- 3) La variazione di uno o più indicazioni elencate negli artt. da 63 a 65 è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio patrimonio, su proposta documentata del servizio utilizzatore.

Art. 68

VALUTAZIONE DEI BENI E RILEVAZIONI DELLE VARIAZIONI

- 1) Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
- 2) Il valore dei beni immobili } incrementato degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni rilevati in contabilità economica.
- 3) Il valore } ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per incrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
- 4) Nel caso di acquisizione gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.
- 5) Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.



Art. 69

AMMORTAMENTO DEI BENI

- 1) Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti normative al valore dei beni patrimoniali relativi, rilevabili ecc.:
- 2) La misura percentuale proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla Ragioneria entro il 30 Aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale in mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente.
- 3) Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per intero.
- 4) Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.
- 5) Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore inferiore a lire due milioni. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
- 6) I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.
- 7) L'intervento da iscrivere in bilancio per l'accertamento della quota annuale del fondo svalutazione crediti è quantificato in misura percentuale sui residui attivi rinvenenti dalla gestione della competenza del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. La misura percentuale è determinata con le stesse modalità previste al secondo comma dell'articolo precedente e si applica sulle entrate correnti del Titolo III, al netto delle poste compensative con la spesa.

CAPO_X

VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 70

CONTROLLO FINANZIARIO

- 1) Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
- 2) Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario gli equilibri stabili in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
- 3) La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione bimestrale al Sindaco al Presidente del Consiglio, all'Organo di revisione e al Segretario.
- 4) Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri. La comunicazione deve, in ogni caso, essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
- 5) Il Consiglio, in presenza di comunicazione di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni.
- 6) Il Consiglio, in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale dà atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.



Art. 71

VERIFICA DEI PROGRAMMI

- 1) Ciascun responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione bimestrale al Sindaco e al Presidente del Consiglio, dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio controllo di gestione.
- 2) Il Consiglio, entro il 30 settembre ed il 30 novembre di ciascun anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio.

Art. 72

CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Il modello organizzativo della struttura, le procedure e le modalità per l'applicazione del controllo di gestione, le eventuali collaborazioni esterne, le determinazioni sulla resa del servizio in convenzione con altri Enti locali e quanto altro necessario per la completa disciplina sono previste dalle apposite norme regolamentari.

CAPO_XI

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Art. 73

ORGANO DI REVISIONE

- 1) Il controllo interno e la revisione della gestione economica finanziaria è affidato in attuazione della legge nazionale e regionale e dello Statuto all'Organo di revisione.
- 2) L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
- 3) I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:
 - a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai Responsabili dei Servizi, tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini previsti o comunque con la massima tempestività.
 - b) ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
 - c) partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
 - d) partecipano, quanto invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti;
 - e) ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.
- 4) L'Organo di Revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell'Organo stesso, al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.

Art. 74

PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA'

- 1) L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.
- 2) Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore, efficacia, efficienza, economicità produttività dell'azione dell'Ente.

Art. 75

DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI REVISORI

- 1) L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'Organo, o a tre sedute di cui all'art.73 comma 3 lett. C e D comporta la decadenza dello stesso.
- 2) Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità di decadenza per inadempimento di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla



surroga entro i successivi 30 giorni.

Art. 76

ESERCIZIO DELLA REVISIONE

- 1) L'esercizio della revisione svolto dall'Organo di revisione, in conformità alle norme del presente regolamento, il singolo componente può essere incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti.
- 2) L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei Revisori.
- 3) Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo trasmessa alla Segreteria ed alla Ragioneria.

Art. 77

FUNZIONI, COLLABORAZIONE E REFERTO AL CONSIGLIO

- 1) I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:
 - a) collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:
 - 1) bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
 - 2) variazioni e assestamenti di bilancio;
 - 3) piani economico-finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
 - 4) programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
 - 5) alienazioni, acquisti e permuta di beni immobili;
 - 6) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
 - 7) modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
 - 8) convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - 9) costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
 - 10) partecipazione a Società di capitali;
 - 11) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
 - b) vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:
 - 1) acquisizione delle entrate;
 - 2) effettuazione delle spese;
 - 3) gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;
 - 4) attività contrattuale;
 - 5) amministrazione dei beni;
 - 6) adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
 - 7) tenuta della contabilità.
 - c) consulenza e referto in ordine alla:
 - 1) efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.
 - 2) Rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione.
 - d) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 78

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUOI ALLEGATI

- 1) L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare per



il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio.

- 2) Il parere di cui al comma precedente) espresso nei termini di cui all'art.13 del presente regolamento.
- 3) Il parere investe anche i programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica.
- 4) Eventuali osservazioni e suggerimenti con proposta di modifiche sono vincolanti per l'Organo consiliare, salvo motivati diniego o accettazione in difformità.

Art. 79

PARERE SULLE VARIAZIONI E ASSESTAMENTI NEL BILANCIO

- 1) Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse all'Organo di revisione, entro otto giorni dal ricevimento l'Organo esprime il parere, in mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevole.
- 2) Il parere è facoltativo, salvo esplicita richiesta della Giunta, sugli storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di bilancio e su prelievi dal fondo di riserva.

Art. 80

ALTRI PARERI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

Tutti gli altri pareri contemplati nell'art.79, le attestazioni e certificazioni per le quali richiesta la sottoscrizione sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine ridotto a cinque giorni, trascorsi i quali, il parere si intende reso favorevolmente.

Art. 81

MODALITA' DI RICHIESTA PARERI

Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse a cura della Segreteria.

Art. 82

PARERI SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo al Presidente del Consiglio, può richiedere pareri sugli aspetti economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente.
- 2) Laddove il Presidente del Consiglio non intenda trasmettere la richiesta, dovrà darne immediata motivazione, all'uopo convocando la Conferenza dei Capogruppo.
- 3) L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i trenta giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente del Consiglio perchè venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 83

- 1) Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione.
- 2) L'Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 84

RELAZIONE AL RENDICONTO

- 1) La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonché dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui all'art.72.
- 2) La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alla risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:
 - a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato;
 - b) della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
 - c) della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza; d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonché dei criteri e modalità seguiti per la determinazione



del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, delle eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio. La relazione al rendiconto resa nei termini di cui all'art.18 del presente regolamento.

Art. 85

IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE

Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio, l'organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare il Consiglio dovrà discutere non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'Organo di revisione stesso.

Art. 86

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI

Il compenso spettante) stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termine della normativa vigente.

CAPO_XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- 1) Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , i servizi di gestione economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi attivi e passivi e controllo di gestione, sono ricompresi nell'area economico-finanziaria.
- 2) Il coordinamento dell'area economico finanziaria è affidato al Ragioniere Capo del Comune.
- 3) La struttura organizzativa dei Servizi facenti capo all'area economico finanziaria è definita nel regolamento di organizzazione e relativa pianta organica secondo i criteri di massima di cui al presente articolo.
- 4) I Responsabili dei servizi sono individuati nelle figure massime apicali preposte alla direzione delle aree in cui si articola l'organizzazione amministrativa dell'Ente.

Art. 88

RAGIONERIA E RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

I richiami alla " Ragioneria " e " Responsabile della Ragioneria " contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti, rispettivamente, sia all'area economico finanziaria e al Ragioniere che alla competente struttura dell'area ed al suo Responsabile.

Art. 89

POTERI SOSTITUTIVI

Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento al Responsabile della Ragioneria , sono resi, in caso di sua assenza o impedimento , dal l'Istruttore Ragioniere all'uopo individuato dal responsabile della Ragioneria e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal di pendente più anziano o per servizio presente nella struttura inquadrato nella categoria " C " del N.O.P. del DD.EE.LL.

Art. 90

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio sentito l'Organo di revisione.

Art. 91

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre con la stessa gradualità negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.



COMUNE DI BRONTE
(Prov. di CATANIA)

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del
Mcsur CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
online del Comune dal... 1.6. MAG. 2014 al
3.1. MAG. 2014 e che durante il suddetto periodo
di pubblicazione non sono pervenute opposizioni a
questo Ufficio.

Bronte, li 09 GIU, 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE



.....
.....
.....